

10 gennaio 2009 0:00

INCENTIVI 2009: LE DETRAZIONI FISCALI (RISTRUTTURAZIONI, ASILI NIDO, ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO, ETC.)

di [Rita Sabelli](#)

Ultimi aggiornamenti 12/5/2009 e 12/1/2010

Le varie leggi emanate a fine 2008 in materia fiscale, il cosiddetto "decreto anticrisi" (DL 185/08), la legge Finanziaria 2009 (legge 203/08), e il "decreto milleproroghe" (DL 207/08), hanno sostanzialmente confermato i bonus fiscali previsti dalle precedenti leggi finanziarie.

Per il 2009, sostanzialmente, sono confermate le detrazioni inerenti interventi sulla casa, spese per asili nido e per abbonamenti al trasporto pubblico.

Rimangono anche attive molte delle detrazioni introdotte da Finanziarie precedenti che hanno definitivamente integrato il relativo testo di legge (D.p.r. 917/86). Per praticita' elenchiamo le principali in calce alla scheda.

Discorso a parte per gli incentivi rottamazione auto, moto, furgoni, etc. Quelli per il 2008 non sono stati prorogati ma ne sono stati introdotti di nuovi, a partire dal 7 Febbraio 2009. Sempre da questa data sono stati aumentati e leggermente modificati gli incentivi per l'acquisto di mezzi ecologici, gia' validi fino a tutto il 2009. Tutte le informazioni si trovano nella scheda:

INCENTIVI 2009: ROTTAMAZIONE AUTO, MOTO, FURGONI ED ACQUISTO MEZZI ECOLOGICI: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/incentivi+2009+rottamazione+auto+moto+acquisto_15205.php)

Per quanto riguarda i bonus per i poveri e per la famiglia (carta acquisti, bonus elettricita', etc.) introdotti dal "decreto anticrisi" e dal decreto fiscale "estivo" (d.l.112/08 ora legge 133/08) si rimanda alla scheda INCENTIVI 2009: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE: clicca qui (http://sosonline.aduc.it/scheda/incentivi+2009+agevolazioni+bonus+famiglie_14841.php)

INTERVENTI SULLA CASA: DETRAZIONI FISCALI DETRAZIONE 36% SU RISTRUTTURAZIONI

Le Finanziarie 2008 e 2009 hanno prorogato questo bonus fiscale fino a tutto il 2011. Ricordiamo che si tratta di una detrazione fiscale sulle spese sostenute per la ristrutturazione della casa, con tetto massimo di 48.000 euro per unita' immobiliare.

Le condizioni per usufruirne sono rimaste invariate rispetto a quelle valide per il 2007, e rimane valida la possibilita' -reintrodotta dal 2008- di utilizzare il bonus anche in caso di acquisto di un edificio ristrutturato o in corso di ristrutturazione.

In questo caso l'agevolazione, del 36% calcolato sul 25% del prezzo dell'immobile, e' usufruibile per ristrutturazioni eseguite dal 1/1/2008 al 31/12/2011 con vendita o assegnazione entro il 30/6/2012 (fa fede l'atto di rogito).

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

il decreto legge 5/09 ha introdotto, insieme agli incentivi auto, delle agevolazioni aggiuntive riservate a coloro che usufruiscono della detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unita' immobiliari con inizio a partire dal 1/7/08 (con detrazione calcolata quindi sulle spese sostenute da tale data).

Per questi soggetti infatti e' prevista una ulteriore detrazione del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica (esclusi frigoriferi e congelatori per i quali e' gia' prevista una detrazione a parte, vedi sotto), apparecchi televisivi e computer, quando gli stessi siano destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Tutti i dettagli su queste due detrazioni sulla scheda

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: DETRAZIONE 36% E BONUS ARREDI: clicca qui

(http://sosonline.aduc.it/scheda/ristrutturazione+immobili+detrazione+36+bonus_13050.php)

DETRAZIONE 55% SU INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La Finanziaria 2008 ha prorogato a tutto il 2010 i benefici fiscali introdotti dalla Finanziaria 2007 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Si tratta di detrazioni fiscali del 55% inerenti vari tipi di interventi che consentano un risparmio energetico.

Le detrazioni, applicabili in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta, riguardano:

1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (d.lgs.192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1).

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Importo massimo detraibile: 100.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in numero variabile da tre a dieci, a scelta del contribuente (per le spese sostenute dal 2009 in poi le rate sono invece cinque, per tutti).

2) SPESE PER STRUTTURE OPACHE VERTICALI (PARETI), ORIZZONTALI (TETTI E PAVIMENTI) E FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI

sostenute entro il 31/12/2010, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura, fissati nella tabella 3 allegata alla finanziaria 2007 (corretta e sostituita dalla finanziaria 2008, all'art.1 comma 23).

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in numero variabile da tre a dieci, a scelta del contribuente (per le spese sostenute dal 2009 in poi le rate sono invece cinque, per tutti).

Nota su queste due detrazioni: I valori annui-limite di fabbisogno di energia nonche' quelli di trasmittanza termica sono stati definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11/3/08 del quale inseriamo copia tra i link utili.

3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI

sostenute entro il 31/12/2010 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in numero variabile da tre a dieci, a scelta del contribuente (per le spese sostenute dal 2009 in poi le rate sono invece cinque, per tutti).

4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE

sostenute entro il 31/12/2010, documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Importo massimo detraibile: 30.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo in numero variabile da tre a dieci, a scelta del contribuente (per le spese sostenute dal 2009 in poi le rate sono invece cinque, per tutti).

Attenzione, la finanziaria 2008 ha esteso questa detrazione anche alle spese per la
- sostituzione di impianti non a condensazione sostenute entro il 31/12/2009, fino ad un tetto limite massimo di spesa (fondo statale) di 2 milioni di euro l'anno. Le modalita' applicative, per quanto ci risulta, devono ancora essere emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, sostenute fino al 31/12/2010 (art.1 comma 286).

COME USUFRUIRE DEI BENEFICI

I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia del 19/2/07 modificato piu' volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.36 del 31/5/07.

Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendosi direttamente il testo del provvedimento riportato piu' avanti, tra i link utili:

Soggetti ammessi alla detrazione:

Possono usufruire delle detrazioni le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 31/12/2010. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.

Edifici interessati:

Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano "esistenti". Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.

Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia' dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita' realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di "fedele ricostruzione". Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.

Gli interventi agevolati:

Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche' inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell'Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo' beneficiare della detrazione. Per i dettagli rimandiamo alla lettura degli stessi, disponibili piu' avanti, tra i link utili.

Adempimenti:

A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge. Dal 15/8/2009 (per effetto del DM 6/8/09) questa documentazione puo' essere:

- sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91.

B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell'allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell'edificio non e' necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni gia' viste ai punti 2) e 3).

C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori (termine che vale per le spese sostenute dal 2008 in poi, anche relative a lavori di prosecuzione iniziati prima) all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it ([http://www.acs.enea.it/](http://www.acs.enea.it)) oppure, in alcuni particolari casi, per raccomandata a/r. Si veda per informazioni il sito dell'ENEA suddetto;

D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario.

E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria;

Invio comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Per le spese sostenute dal 2009 in poi relative a lavori che NON risultino iniziati e conclusi nello stesso anno, e' necessario inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, introdotta dal DI 185/08 (art.29 comma 6). Nella pratica, dal 1/1/2010 occorre inviare un'istanza telematicamente, utilizzando il modulo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per le spese sostenute nel corso del 2009 relative a lavori che proseguono nel 2010 il termine di presentazione e' fissato al 31/3/2010.

Per dettagli, informazioni e modulistica clicca qui

<http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/Riqualficazion>

[e+energetica/Riqualficazione+energetica+indice\)](#)

NOTE SPECIFICHE:

Ripartizione della detrazione in piu' anni

Il contribuente deve scegliere il numero delle quote in cui vuole ripartire la detrazione (da 3 a 10, annuali e di uguale importo), a partire dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta. Per le spese sostenute dal 2009 in poi le rate sono 5, fisse ed uguali per tutti.

Decesso dell'avente diritto

In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione dell'immobile.

Trasferimento dell'immobile oggetto di intervento

La variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta' o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.

Cumulabilita' delle detrazioni

Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 55% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 36%, e' ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. La nuova detrazione e' molto vantaggiosa perche' si puo' "spalmare" in tre anni invece che in dieci ed i tetti di spesa sono, in molti casi, piu' alti di quelli della "vecchia" agevolazione del 36%. Una valutazione e' comunque soggettiva e complessa, e va fatta, semmai, con l'aiuto di un esperto fiscale.

Iva applicabile

Non essendo state emanate particolari norme relative all'Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e' quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c'e' da tener conto che e' stata prorogata al 2010 l'Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Essa quindi e' applicabile anche sulle fatture emesse dopo il 1/1/2008.

Fonte normativa: Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 commi dal 17 al 24), integrata dal decreto "anticrisi" (d.l.185/08 art.29 comma 6 e segg.) e dalla Finanziaria 2009 (legge 203/08 articolo 2 comma 5) che ha prorogato la detrazione del 36% fino al 2011. Per le novita' dal 2009 si veda il D.l.185/08, convertito nella legge 2/09, art.29 comma 6.

LINK UTILI:

- Guida dell'Agenzia delle entrate aggiornata al 2009: [clicca qui](http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe9044e47feabd/guida_risp_Energ.pdf) (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe9044e47feabd/guida_risp_Energ.pdf)
- Sito dell'ENEA per la compilazione e l'invio telematico della documentazione: [clicca qui](http://finanziaria2008.acs.enea.it/index.php) (<http://finanziaria2008.acs.enea.it/index.php>)
- Testo del decreto del ministero dell'economia del 19/2/07 aggiornato: [clicca qui](http://sosonline.aduc.it/normativa/decreto+min+economia+19+2007+detrazioni+fiscali+55_16816.php) (http://sosonline.aduc.it/normativa/decreto+min+economia+19+2007+detrazioni+fiscali+55_16816.php)
- Decreto Ministero sviluppo economico dell'11/3/2008: [clicca qui](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_11-03-08.pdf) (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_11-03-08.pdf)
- Testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n.36: [clicca qui](http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebc4650e2f3d829/circ_36.pdf) (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebc4650e2f3d829/circ_36.pdf)

ALTRE DETRAZIONI ACQUISTO FRIGORIFERI, MOTORI ELETTRICI ED INVERTER

La Finanziaria 2008 ha prorogato al 2010 anche le seguenti detrazioni, da applicarsi in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta -in questi casi- per l'anno in cui si effettua l'acquisto.

- Le spese sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

Per usufruire di questa detrazione e' necessario documentare sia l'acquisto -con una fattura o uno scontrino "parlante" recanti i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ del frigorifero acquistato e la data di acquisto- sia l'avvenuta sostituzione del vecchio elettrodomestico. A tal scopo e' possibile redigere un'autodichiarazione riportante il tipo di apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, etc.) e le modalita' utilizzate per la dismissione dello stesso con indicazione dell'impresa o dell'ente che si e' occupato del ritiro e dello smaltimento. Questa autocertificazione non va allegata alla dichiarazione dei redditi ma solo conservata ed esibita a richiesta.

Possono essere inclusi, nell'importo portato a detrazione, tutti i costi inerenti la sostituzione, a partire da quelli di trasporto del nuovo elettrodomestico fino ad arrivare a alle spese eventualmente sostenute per lo smaltimento (tutte documentate con fattura o scontrino "parlante").

Questi chiarimenti sono stati emessi dall'Agenzia delle entrate il 27/4/07, nella circolare n.24/E, che ha precisato che gli stessi adempimenti devono essere presi anche da chi avesse gia' provveduto alla sostituzione del frigo prima di tale data.

- Le spese sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW.

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

- Le spese sostenute entro il 31/12/2010, documentate, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kw.

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 20% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

Fonte normativa: Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 commi 20/21/22)

LINK UTILI

Per quanto riguarda queste ultime due agevolazioni rimangono valide le disposizioni attuative emanate nel 2008 dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia, inerenti i soggetti che possono beneficiarne, le caratteristiche dei motori e dei variatori, la spesa massima ammissibile (variabile a seconda della potenza in kw) e le modalita' di utilizzo, etc.

Si veda in proposito il Decreto Ministero sviluppo economico del 9/4/08: clicca qui (http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Energia/2008/dm_9apr2008.htm)

DETRAZIONE RETTE ASILI NIDO

Sono detraibili le spese sostenute nel corso del 2008 dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo e' lo stesso dello scorso anno (l'agevolazione e' stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.

Nota sull'applicazione: La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2008 per una quota del 19% delle spese per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio (quota detraibile 120 euro).

Fonte normativa: Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 comma 201) con proroga della Finanziaria 2009 (legge 203/08 art.2 comma 6).

DETRAZIONE ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

La detrazione fiscale del costo sostenuto per acquistare un abbonamento al servizio di trasporto pubblico e' stato prorogato al 2009, quindi risultano detraibili -nelle rispettive dichiarazioni, dall'irpef lorda- le spese sostenute nel 2008 e nel 2009.

Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale

e interregionale. La detrazione spetta anche se la spesa e' stata sostenuta dai familiari a carico.

Nota sull'applicazione:

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi 2009 (per il 2008) e 2010 (per il 2009) per una quota del 19% delle spese per un massimo di 250 euro (quota detraibile 47,5 euro).

I soggetti che possono fruirne sono studenti, lavoratori e pensionati, pendolari e non, ovvero tutti coloro che utilizzano il mezzo pubblico per la propria mobilita' quotidiana.

Le spese detraibili sono quelle riferibili all'acquisto di abbonamenti al servizio pubblico locale, regionale e interregionale (bus, treno, ecc.). Con abbonamento si intende un titolo di viaggio che consente un numero illimitato di viaggi, per piu' giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Non rientrano nella detrazione, quindi, i biglietti orari, giornalieri o validi per periodi piu' lunghi (come le tessere che durano 72 ore), ne' le carte di trasporto integrate che includono altri servizi come musei o spettacoli (carte turistiche).

Sono detraibili le spese sostenute nel 2008 e nel 2009 (rispettivamente dal 1/1 al 31/12), anche se l'abbonamento acquistato ha scadenza successiva.

Il tetto di 250 euro e' unico, riferito cumulativamente agli abbonamenti acquistati dal contribuente per se' e per i propri familiari a carico.

Se non e' possibile effettuare la detrazione per incampienza (ovvero in mancanza di redditi da dichiarare), il diritto viene perso e non e' possibile rinviarlo all'anno successivo.

La documentazione necessaria, da conservare ed esibire in caso di richiesta, e' il titolo di viaggio che deve contenere indicazioni riguardo la ditta o societa' che rende il servizio (ragione sociale, logos distintivo, partita iva), descrizione delle caratteristiche del trasporto, ammontare del corrispettivo dovuto, numero progressivo, data da apporre al momento dell'emissione o dell'utilizzo. La descrizione del tipo di trasporto e l'ammontare dovuto possono essere espressi anche con dei codici alfanumerici la cui decodificazione sia stampata sul biglietto stesso o comunque preventivamente comunicata all'Agenzia delle entrate.

Per i titoli nominativi occorre l'indicazione della durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta nonche' ogni documento che possa attestare la data di acquisto (una fattura, per esempio). In mancanza di tale documentazione la spesa si intendera' sostenuta in coincidenza con la data di inizio di validita' dell'abbonamento. In caso di titoli elettronici (tessere magnetiche) si deve disporre di documentazione aggiuntiva che attesti tutte le informazioni necessarie come il soggetto utilizzatore, il periodo di validita', la spesa sostenuta e la data di acquisto.

Per i titoli non nominativi occorre un'autocertificazione resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento e' stato acquistato per se' o per un familiare a carico. La stessa deve essere redatta con un'intestazione che faccia riferimento alla legge che la disciplina, ovvero "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.47". La firma non deve essere autenticata se viene allegata una fotocopia del documento di identita' del dichiarante.

Fonte normativa: Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 comma 309) con proroga -per il 2009- della Finanziaria 2009 (legge 203/08 art.2 comma 7).

LINK UTILI

Per le modalita' attuative si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n.19 del 7/3/08, scaricabile a questo link: clicca qui (<http://www.agenziaentrate.it/ilwwwcm/resources/file/ebe1c909822938a/circ19e.pdf>)

DETRAZIONI FISCALI USUFRUIBILI SEMPRE Per praticita' riassumiamo alcune detrazioni e deduzioni fiscali previste dalla legge (Dpr 917/86), via via integrate dalle varie leggi Finanziarie, di particolare interesse per il consumatore:

DETRAZIONE INTERESSI MUTUI

Detrazione interessi su mutui "casa di abitazione"

E' applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno viene adibito ad abitazione principale. L'acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare). Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l'atto

di sfratto entro tre mesi dall'acquisto (stante la condizione ulteriore che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).

Nota sull'applicazione: La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri. Dal 2008 (quindi dalle dichiarazioni presentate nel 2009) il nuovo tetto massimo di interessi e oneri su cui calcolare la detrazione e' di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Detrazione interessi mutui per costruzione "casa di abitazione"

La detrazione e' possibile quando il contratto di mutuo -stipulato dopo il 1998 ed intestato al proprietario dell'immobile- sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all'inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione.

Nota sull'applicazione:La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).

Ci pare opportuno aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto (la cosiddetta "surrogazione"). Cio' e' stato ribadito da una recente risoluzione dell'agenzia delle entrate (n.390/E del 21/12/07) scaricabile qui: [clicca qui \(http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb98ca40c0318fe/ris390.pdf\)](http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb98ca40c0318fe/ris390.pdf)

Fonte: D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b e comma 1 ter

DETRAZIONI CANONI AFFITTO

Detrazioni per inquilini di case adibite ad abitazione principale:

Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:

- euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
 - euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
- (introdotto dalla Finanziaria 2008)

Detrazioni per i giovani inquilini:

Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di:

- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.
- (introdotto dalla Finanziaria 2008)

Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:

- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:

- euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Detrazione per studenti fuori sede

E' riconosciuta agli studenti che frequentano universita' in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'universita' stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita' o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il

diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Entita' della detrazione:

- 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro: massimo detraibile dall'imposta lorda: 500 euro l'anno.
(introdotta dalla Finanziaria 2007 e integrata dalla Finanziaria 2008)

Note sull'applicazione:

- le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a piu' di una deve scegliere quella piu' favorevole) e devono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono piu' di uno;
- tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale la casa e' adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente.
- Le detrazioni si applicano all'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni previste dalla legge (carichi di famiglia, lavoro dipendente, etc.) Se l'imposta lorda non e' sufficiente perche' piu' bassa, la parte eccedente rimane a credito del soggetto;
- la detrazione dei canoni di affitto per l'abitazione principale puo' essere goduta anche se il contratto e' stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08);
- le detrazioni di cui sopra, spettanti a favore di lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati, liberi professionisti, etc., devono essere usufruite evidenziandole sulle dichiarazioni dei redditi (Decreto Min.Finanze 11/2/08);
- le detrazioni di cui sopra, spettanti dal 2008 in poi a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati, possono essere erogate dai sostituti d'imposta in sede di liquidazione del conguaglio, ovvero dai datori di lavoro o dall'ente erogatore della pensione nel momento in cui questi liquidano le imposte per conto del dipendente o del pensionato. Cio' dietro presentazione di una specifica richiesta dove viene dichiarato il possesso dei requisiti, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il numero di mesi per i quali l'immobile e' adibito ad abitazione principale. Per i percettori di altri redditi (liberi professionisti, etc.) la sede di detrazione rimane la dichiarazione dei redditi, anche in compensazione (Decreto Min.Finanze 11/2/08).

Fonte: Dpr 917/86 art. 16 e art. 15 comma 1 lettera i-sexies (detrazioni studenti fuori sede)

DETRAZIONE PROVVIGIONE MEDIATORI

A partire dal 2007 sono detraibili i compensi pagati ai mediatori immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale. Se l'acquisto e' effettuato da piu' proprietari la detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprieta'. Per fruire della detrazione devono essere rispettate le disposizioni introdotte dal cosiddetto Decreto Bersani (d.l.223/06, diventato legge 248/2006) riguardo al rogito, ovvero l'obbligo di riportare sullo stesso l'entita' dei compensi pagati e i dati fiscali del mediatore.

La detrazione e' del 19% della mediazione pagata, per un massimo di 1.000 euro.

Fonte: D.p.r.617/86 art. 15 comma 1 lettera b-bis.

DETRAZIONE PALESTRA RAGAZZI

Sono detraibili le spese sostenute per l'iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione e' del 19% delle spese per un importo non superiore a 210 euro.

Le modalita' per usufruire di questa detrazione sono state fissate da un Decreto del Ministero per le politiche giovanili: clicca qui (<http://www.politichegiovaniiesport.it/cms-upload/decreto-detrazioni-palestre.pdf>)

Fonte: D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera i-quinquies

DETRAZIONE ACQUISTO FARMACI

Sono detraibili le spese di acquisto di:

- medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino "parlante") oppure di fascia C (quelli detti "da banco", per i quali puo' bastare, oltre allo scontrino, un'autocertificazione);
- prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della sanita' ai sensi del d.lgs.178/81);

- occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
- attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.)
- prodotti veterinari;
- specialita' elencate nel decreto del Ministero della sanita' n. 332/1999 relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).

E' detraibile il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11.

Per i farmaci veterinari, stante la suddetta franchigia, il massimo detraibile e' 387,34 euro.

Scontrino "parlante"

La novita' in vigore dal 2008 e' che per usufruire di questa detrazione ci si deve munire di una fattura o di uno scontrino riportanti la natura, qualita' e quantita' dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell'acquirente (il cosiddetto "scontrino parlante" che dovra' essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli il proprio codice fiscale).

Da sapere che dal 2010, grazie ad un intervento del garante della Privacy, gli scontrini non dovranno piu' menzionare il nome del farmaco ma il suo numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Fino al 31/12/09 sono ammessi alla detrazione ambedue i tipi di scontrini.

Fonte: D.p.r. 917/86 Art.15 comma 1 lettere c e c bis e Circolare Agenzia delle entrate 40 del 30/7/09

DETRAZIONE AGGIUNTIVA PER FAMIGLIE NUMEROSE

Per le famiglie con almeno quattro figli a carico e' prevista una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle gia' previste per i famigliari a carico dalla legge (Dpr 917/86 art.12), cumulabile con le stesse.

La fruizione e' possibile solo se i redditi dei figli non superano i 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

La detrazione e' di 1.200 euro da ripartirsi al 50% tra i genitori non separati. In caso di separazione o divorzio la detrazione spetta a ciascun genitore in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un genitore e' a carico dell'altro la detrazione spetta tutta intera a quest'ultimo.

Fonte: D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 bis

LINK UTILI

Per una panoramica su tutte le detrazioni fiscali di interesse per le persone fisiche si rimanda alla lettura del Dpr 917/86: [clicca qui](#)

(http://sosonline.aduc.it/normativa/deduzioni+detrazioni+dai+redditi+persone+fisiche_14991.php)